



SENT. N. 73/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere relatore

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23908 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- T.D., nato a omissis il omissis, residente a omissis, Via omissis, cod. fisc. omissis, non costituito in giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 12 giugno 2024, il relatore Consigliere dott. Luigi GILI ed il Pubblico Ministero Vice Proc. Gen. Dott. Alessandro NAPOLI, nessuno comparso per il convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 15 gennaio 2024 e ritualmente notificato, previo invito a dedurre, anch'esso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 67 c.g.c., la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor T. D., all'epoca

	dei fatti direttore dell'Ufficio Postale di omissis, al fine di ottenere il	
	risarcimento della somma di complessive euro 30.000,00, a favore del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di danno non patrimoniale,	
	oltre accessori e spese di giudizio.	
	Da un articolo di stampa del quotidiano "La Stampa", pubblicato il 16 marzo	
	2019, la Procura Regionale ha comunicato di essere venuta a conoscenza della	
	condotta delittuosa, reiterata nel tempo, posta in essere dal convenuto.	
	Segnatamente, nell'occasione, venivano effettuate pubblicazioni di notizie di	
	stampa, relative a condotte illecite ascritte all'odierno convenuto, con il	
	seguente tenore letterale: "omissis, ammanco alle Poste. In carcere l'ex	
	impiegato. È diventata definitiva la sentenza d'Appello: 2 anni e otto mesi. Era	
	anche stato Sindaco del paese dal 1999 al 2004".	
	Più in particolare, al T. sono stati contestati vari reati, tra i quali, in particolare,	
	numerosi episodi di peculato, commessi tra il 2012 ed il 2013, come emerge	
	dalla sentenza di condanna del Tribunale di Verbania – Sezione Giudice per le	
	indagini preliminari n. omissis, pronunciata all'esito dell'udienza camerale	
	dell'8 marzo 2017, depositata il 6 giugno 2017.	
	La menzionata sentenza di condanna di primo grado concerneva i seguenti capi	
	di imputazione:	
	a) del reato di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di direttore dell'Ufficio	
	Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone	
	per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si	
	appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 7.137,40 in danno	
	di R. M. R.; in particolare, si appropriava della somma di euro 3.423,66, che	
	indebitamente tratteneva dal rimborso di nr. 9 buoni fruttiferi dell'importo	
	- pag. 2 di 21 -	

	complessivo di euro 33.423,66, intestati a R. M. R. ed alla di lei madre R. A.	
	(alla persona offesa rimborsava, infatti, solo la somma di euro 30.000,00)	
	nonché si appropriava del buono fruttifero nr. omissis - sottoscritto dalle	
	medesime persone offese il giorno 8.01.2002 - che incassava in data 9.06.2012,	
	comprensivo di interessi per un importo pari ad euro 3.713,74.	
	In omissis, il 7 e il 9 giugno 2012.	
	b) del reato di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di direttore dell'Ufficio	
	Postale di omissis e dunque di incaricato di un pubblico servizio, avendone per	
	ragione del suo Ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità, si appropriava	
	indebitamente della somma complessiva di euro 200,00, mediante prelievo con	
	bancomat inserito nella postazione POS a lui in uso in danno di R. M. R. nella	
	circostanza in cui la persona offesa aveva eseguito un prelievo di euro 800,00	
	con le modalità anzidette e poiché questa incapace ad eseguire tale operazione	
	aveva consegnato il codice PIN all'impiegato nonché direttore, T. D.,	
	approfittando così della buona fede e dell'ingenuità della donna eseguendo	
	immediatamente una seconda operazione di prelievo di denaro di euro 200,00.	
	In omissis, il 7 ottobre 2013.	
	c) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio	
	Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone	
	per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si	
	appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 262,00 in danno	
	di P. L., somma che indebitamente tratteneva dal rimborso di nr. 3 buoni	
	fruttiferi sottoscritti in data 27 maggio 2006 - contraddistinti dai numeri seriali	
	omissis - omissis - omissis del valore nominale di euro 2.500,00 - ammontanti	
	complessivamente, comprensivi degli interessi maturati nell'arco di 8 anni, ad	
	- pag. 3 di 21 -	

	euro 8.451,19 e di cui rimborsava solo la somma di euro 8.189,19.	
	In omissis, il 13 novembre 2012.	
	d) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo Ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 250,26 in danno di P. A., somma che indebitamente tratteneva dal rimborso di nr.5 buoni fruttiferi sottoscritti in data 27 maggio 2006 - contraddistinti dai numeri seriali omissis - omissis – omissis - omissis - omissis del valore nominale, il primo di euro 2.500,00 e gli altri 4 di euro 1.000,00 - ammontanti complessivamente, comprensivi degli interessi maturati nell’arco di 8 anni, ad euro 7.461,62 e di cui rimborsava solo la somma di euro 7.211,36).	
	In omissis, il 18 febbraio 2013.	
	e) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 7.800,95; in particolare, incassava due buoni fruttiferi con gli interessi nel frattempo maturati contraddistinti dai seguenti numeri seriali:	
	* nr. omissis del valore nominale di euro 2.500,00 sottoscritto in data 13.11.2008 ed incassato illecitamente mediante apposizione di firma falsa dell'avente diritto sig.ra B. C. il 18.03.2013;	
	* nr. omissis del valore nominale di euro 5.000,00 sottoscritto in data 26.01.2011 ed incassato illecitamente mediante apposizione di firma falsa dell'avente diritto sig.ra B. C. in data 21.03.2013.	
	- pag. 4 di 21 -	

In omissis, tra l'8 e il 21 marzo 2013.

f) del reato di cui all'art. 477 del c.p., perché, nella qualità indicata nei capi precedenti e tramite la condotta descritta sub capo e), apponeva la falsa firma di B. C. sulla ricevuta di rimborso di due buoni postali fruttiferi (contraddistinti dal numero seriale omissis del valore nominale di euro 2.500,00, sottoscritto in data 13.11.2008 ed incassato illecitamente mediante apposizione di firma falsa dell'avente diritto sig.ra B. C. il 18.03.2013 e dal numero seriale omissis del valore nominale di euro 5.000,00, sottoscritto in data 26.01.2011 ed incassato illecitamente mediante apposizione di firma falsa dell'avente diritto sig.ra B.C. in data 21.03.2013).

In omissis, tra l'8 e il 21 marzo 2013.

g) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 2.800,00, in danno di P. D., somma che indebitamente tratteneva dal rimborso di un buono fruttifero sottoscritto in data 27 aprile 1984, contraddistinto dal numero seriale omissis del valore nominale di lire 1.000.000, ammontante, complessivamente, comprensivi degli interessi maturati nell'arco di 20 anni, ad euro 7.426,58 e di cui rimborsava solo la somma di euro 4.626,58.

In omissis, il 9 aprile 2013.

h) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 3.481,00, in

	danno di P. E., prelevandola senza il consenso della persona offesa dal libretto postale nr. omissis.	
	In omissis, tra il 30 luglio e il 3 agosto 2013 (capo modificato all'udienza del 28.11.2016).	
	i) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 1.200,00; in particolare, mentre su richiesta di V. V. eseguiva tramite sistema POS una transazione con l'utilizzo della tessera bancoposta in uso alla persona offesa (la quale aveva chiesto di effettuare il pagamento di bollette in scadenza per una somma complessiva di euro 460,70), eseguiva contestualmente un'altra operazione di prelievo (di una somma pari ad euro 1.000,00 senza il consenso della persona offesa).	
	In omissis, il 4 aprile 2012.	
	l) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone per ragione del suo Ufficio il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 3224,26, in danno di P. G.; in particolare, si appropriava della predetta somma incassando un buono fruttifero postale del valore nominale di Lire 1.000.000 sottoscritto il 07 ottobre 1991 ed intestato a P. C. (madre di P. G.).	
	In omissis, il 13 agosto 2013 (capo aggiunto all'udienza del 28.11.2016).	
	m) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di omissis e, dunque, di incaricato di un pubblico servizio, avendone	
	- pag. 6 di 21 -	

per ragione del suo Ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità, si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 3511,00 in danno di C. I., V. C. e P. F.; in particolare, si appropriava della somma di euro 2.000,00, che tratteneva in data 07 novembre 2012 dal rimborso del buono fruttifero postale dematerializzato BPF FEDELTA', intestato alle predette persone offese, sottoscritto in data 26.10.2007, del valore nominale di euro 40.000,00, nonché si appropriava della somma di euro 1.511,00, effettuando tre distinti prelievi non autorizzati (uno pari ad euro 719,00 effettuato il 02.04.2012, l'altro pari ad euro 380,00 effettuato il 01.08.2012 ed il terzo pari ad euro 400,00 effettuato il 01.12.2012) dal libretto postale nr. omissis.

In omissis, il 02.4.2012, il 01.08.2012, il 07.11.2012 e il 01.12.2012 (capo aggiunto all'udienza del 28.11.2016).

Rappresentava, inoltre, il Pubblico Ministero, nel libello introduttivo del giudizio, che nel menzionato procedimento penale di primo grado si era costituita parte civile Poste italiane S.p.a. (relativamente ai fatti contestati ai capi di imputazione *a, b, c, d, e, f, g, h, i*) e che il Giudice per le indagini preliminari di Verbania aveva dichiarato il T. colpevole di tutti i reati ascrittigli.

In punto trattamento sanzionatorio, il Tribunale aveva disposto, nei confronti del T., la pena di anni tre e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, condannando l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale, cagionato alla costituita parte civile Poste italiane s.p.a. con le condotte rubricate ai capi da *a*) ad *i*) comprese, che liquidava nella somma di euro 31.914,82, rimettendo le parti avanti al competente giudice civile per la liquidazione di eventuali danni ulteriori.

Nel citato provvedimento decisorio, infine, era stata statuita la provvisoria esecutività della condanna sia al risarcimento dei danni, ricorrendone giustificati motivi, che all'integrale rifusione delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore della parte civile.

Con riferimento ai capi civili, il Giudice precisava: "Indubbio ed allo stato non integralmente stimabile il danno (patrimoniale, morale, di immagine) cagionato dalle condotte delittuose tenute dal T. a POSTE ITALIANE, che in questa sede si è prudenzialmente limitata a chiedere il risarcimento delle somme già corrisposte ai correntisti derubati, per documentati euro 31.914,82, cifra che come detto in questa sede costituisce oggetto di liquidazione (approssimata per difetto), rimettendo le parti avanti al competente giudice civile per la completa liquidazione dei danni ulteriori. Su richiesta della parte civile, appare pronunziabile in suo favore la declaratoria di provvisoria esecutività delle statuizioni di condanna, sussistendo il fondato pericolo che nelle more del giudizio (penale ed altresì civile) la garanzia del credito di POSTE ITALIANE si disperda, non essendo ad oggi stato corrisposto nulla a titolo di risarcimento danni dal T.".

La statuizione di prime cure veniva, poi, parzialmente, riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 5250/18 dell'11.9.2018, depositata in data 24.9.2018, in punto declaratoria della responsabilità penale, assolvendo l'imputato T. dal solo reato rubricato sub *m*), limitatamente all'appropriazione di euro 1.511,00, perché il fatto non sussiste, e riqualificando i fatti di cui ai capi sub *b*) ed *i*), come violazione degli artt. 493 *ter* c.p., 61 n. 9 c.p.

Il Collegio di seconde cure, in ordine al *quantum*, rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi otto di reclusione, confermando, nel resto, la

	sentenza appellata, con rifusione a carico del T. delle spese di continuata	
	assistenza e rappresentanza, sostenute dalla parte civile.	
	Con riferimento al risarcimento del danno, la Corte d’Appello precisava che	
	“alla conferma delle statuizioni relative alla responsabilità penale per i delitti,	
	di cui ai capi d'imputazione sub <i>a, b, c, d, e, f, g, h, i</i> segue infine la conferma	
	delle statuizioni civili”.	
	Tale pronuncia di secondo grado diveniva irrevocabile in data 27.10.2018,	
	giusta conforme attestazione di cancelleria (cfr., doc. 2, agli atti).	
	In data 26.5.2023 Poste Italiane, in sede di riscontro ad attività istruttoria,	
	delegata dalla Procura contabile alla Guardia di Finanza, precisava di non aver	
	esercitato nei confronti del T. l’azione civilistica per il risarcimento (della	
	relativa quota parte) del danno all’immagine, voce di danno, che, a tutt’oggi,	
	quindi risulta non ristorata né in favore di Poste Italiane, né del M.E.F.,	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, <i>ratione temporis</i> , dell’intera	
	partecipazione azionaria in Poste italiane S.p.a.	
	Secondo parte pubblica attrice, la condotta illecita del convenuto, realizzata	
	attraverso le condotte sopra descritte, definitivamente accertate in sede penale,	
	ha causato al Ministero dell’economia e delle finanze un danno all’immagine,	
	essendo stati accertati e sanzionati reati contro la Pubblica Amministrazione,	
	con sentenza passata in giudicato.	
	La Procura ha, quindi, emesso, in data 20 luglio 2023, invito a dedurre nei	
	confronti del signor D. T., contestando a quest’ultimo un danno all’immagine.	
	Con tale atto il presunto responsabile è stato, altresì, costituito in mora per il	
	risarcimento del danno in favore dell’Amministrazione statale danneggiata	
	quale socio pubblico.	
	- pag. 9 di 21 -	

L'invito a dedurre è stato debitamente notificato a T. D. in data 26.7.2023 (cfr.,
relata in atti, doc. 14), con assegnazione del termine di 45 giorni per la
presentazione di deduzioni scritte e/o documenti e per richiedere l'audizione
personale.

L'odierno convenuto richiedeva un differimento del termine per il deposito
delle deduzioni e dei documenti, termine che veniva accordato, per assicurare
il massimo esercizio delle facoltà difensive, "fissando un termine complessivo
di 75 giorni, fermo il periodo di sospensione feriale dei termini della fase pre-
processuale dal 1.8.2023 al 31.8.2023" (cfr., comunicazione in atti, doc. 16).

Il T. presentava plurime deduzioni, con richiesta di audizione personale da
remoto (cfr., in atti, sub doc. 20 e 21), audizione tenutasi in data 7.11.2023, cui
faceva seguito il deposito di ulteriore nota da parte dell'invitato in pari data.

Tuttavia, non essendo state le deduzioni rese dal signor T., ritenute idonee a
superare i motivi di addebito, veniva depositato l'atto di citazione in giudizio
oggi in discussione.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

All'udienza di discussione odierna il Pubblico Ministero ha richiamato tutte le
conclusioni rassegnate nell'atto scritto.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non
risulta costituito in giudizio, nonostante la verificata regolarità della notifica sia
dell'atto di citazione che del decreto di fissazione dell'udienza odierna di
discussione.

2. La domanda merita accoglimento.

Gli accertamenti in atti, come riportati in *FATTO*, confermano lo svolgimento degli eventi, come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1 La Procura ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno all'immagine, cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'intera partecipazione azionaria in Poste italiane s.p.a., dai numerosi reati di peculato, per i quali il convenuto è stato condannato, in via definitiva, dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 5250/2018 del 11 settembre 2018, depositata il 24 settembre 2018, sentenza divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2018, giusta conforme attestazione di cancelleria (cfr., doc. sub 2).

2.2 Il rapporto di servizio è pacifico in quanto, all'epoca dei fatti, il T. era direttore dell'Ufficio postale di omissis.

2.3 Quanto, poi, alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento alla natura giuridica privatistica del datore di lavoro, Poste Italiane, quale Società per Azioni, ritiene la Sezione palese l'avvenuta lesione dell'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio pubblico di Poste Italiane S.p.A., trattandosi di condotte consumate da dipendente di società interamente partecipata dal M.E.F., *ratione temporis*.

Le condotte illecite, ascritte al convenuto, e definitivamente acclarate in sede penale, con decisione irrevocabile di condanna, appaiono, infatti, pienamente idonee a determinare un pregiudizio all'immagine del dicastero interessato, determinando le stesse un'evidente lesione del prestigio ed un grave detrimento della reputazione e, quindi, della personalità pubblica del M.E.F., titolare della

partecipazione.

2.4 Più in particolare, in condivisione di quanto osservato dal Pubblico Ministero (cfr., citazione, pag. 11), “In ordine a tali effetti pregiudizievoli delle sopradescritte condotte illecite del convenuto, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità e contabile, esse determinano direttamente un danno all’immagine della Pubblica Amministrazione azionista, con lesione del bene immateriale costituito dalla dignità, prestigio ed autorevolezza della stessa. Pertanto, a fronte dell’intervenuto *vulnus* all’immagine pubblica, negli amministratori, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni, minando alle fondamenta la relativa credibilità (*ex plurimis*, C. conti, Sez. III Appello, 10.4.2008 n. 122)”.

In conclusione, nessun dubbio residua quanto alla sussistenza della giurisdizione contabile in materia, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale contabile, che legittima la Procura erariale ad agire in favore del socio pubblico (nella specie, il M.E.F.), per la quota parte di danno all’immagine ad esso cagionato da dipendente di società partecipata (Poste Italiane).

In analoga vicenda di danno all’immagine, direttamente cagionato al M.E.F. da dipendente di Poste Italiane S.p.a., è stato statuito “La Procura ha contestato un danno all’immagine del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in quanto proprietario di Poste Italiane S.p.a.), in dipendenza di una serie di fatti di peculato commessi tra il 2008 e il 2011 dal convenuto, che [...] si era impossessato mediante le diverse tecniche truffaldine sopra ricordate, di una parte dei versamenti effettuati dagli utenti dell’Ufficio postale di omissis

	mediante gli apposti bollettini” (v., Sez. Piemonte, sent. n. 179/2015 ed ancora	
	Sez. giur. Piemonte, n. 272/2019, in materia di danno all’immagine cagionato	
	al socio pubblico, peraltro, nell’ambito di una partecipazione societaria	
	indiretta).	
	3. Tutto ciò premesso, sussistono, in capo al convenuto, tutti i presupposti per	
	l’affermazione della responsabilità per l’azionato danno all’immagine del	
	M.E.F.	
	Il convenuto, quale direttore dell’Ufficio postale di omissis, ha, infatti,	
	commesso numerosi reati contro la Pubblica Amministrazione (nella specie,	
	reati di peculato ex art. 314 c.p.), reati per i quali è intervenuta sentenza	
	irrevocabile di condanna.	
	La Sezione richiama il disposto di cui all’art. 651 c.p.p., ai sensi del quale,	
	anche nel processo amministrativo contabile, il giudicato penale di condanna	
	fa stato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla effettiva	
	commissione dello stesso da parte dell’imputato.	
	Atteso che, come comprovato in atti, l’addebitabilità al convenuto dei fatti	
	delittuosi in contestazione è cristallizzata nella sentenza penale definitiva di	
	condanna, oltre che corroborata dagli elementi di prova, acquisiti nel corso	
	delle indagini, con conseguente danno reputazionale patito (in quota parte) dal	
	M.E.F., la risarcibilità del danno all’immagine della P.A., da parte di soggetti	
	sottoposti alla giurisdizione contabile, è principio giurisprudenziale	
	consolidato, recepito, espressamente, dall’art. 17, comma 30-ter d.l. 1.7.2009	
	n. 78, conv. in L. 3.8.2009 n. 102 e s.m.i., che disciplina i fatti per cui è causa	
	– commessi fra il 2012 ed il 2013 – e che risalgono al periodo di vigenza della	
	detta disciplina.	
	- pag. 13 di 21 -	

3.1 La normativa sopra richiamata stabilisce che l'azione per il risarcimento del danno di immagine può essere esercitata solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001, ossia per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna.

3.2 Le Sezioni Riunite hanno risolto i contrasti interpretativi, sorti nell'ambito della giurisprudenza contabile, affermando che l'art. 17, comma 30-ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (SS.RR., 19.3.2015 n. 8/QM).

3.3 L'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, in tema di quantificazione del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, fa anch'esso riferimento al danno derivante dalla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato.

3.4 In questo quadro normativo è sopraggiunto il d.lgs. 26.8.2016 n. 174, codice di giustizia contabile, il quale, all'art. 4, n. 1, lett. g) ed h) dell'Allegato 3 al Codice di Giustizia Contabile, ha abrogato l'art. 7 l. n. 97/2001, sostanzialmente allargando l'ambito di risarcibilità del danno all'immagine, di modo che le nuove disposizioni del Codice di Giustizia Contabile devono ritenersi applicabili solo ai fatti commessi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice (cfr., in tal senso Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. nn. 53 e 121/2018).

3.5 All'art. 51, comma 7, infine, il Codice di Giustizia Contabile stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti

delle Pubbliche Amministrazioni per i delitti commessi ai danni delle stesse, è

comunicata al Procuratore Regionale della Corte dei conti, affinché promuova

l'eventuale azione di responsabilità.

3.6 Pur prendendo atto che le disposizioni, di cui al d.lgs. n. 174/2016 sono

successive ai fatti di causa (come precisato *supra sub 3*), si tratta, comunque,

di reati propri di pubblici ufficiali nei confronti della P.A., per i quali è pacifica

la proponibilità dell'azione per danno all'immagine sia nel regime previgente

che in quello successivo al d.lgs. n. 174/2016 (cfr., sez. II app., 11.6.2020 n.

148; *idem*, sez. Toscana. 9.11.2020 n. 287).

All'irrevocabilità della sentenza penale di condanna conseguono i rigori, ex art.

651 c.p.p., in questa sede erariale.

4. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la condotta antigiuridica del T.

appare connotata da dolo, risultando la stessa caratterizzata da un moto

psicologico volitivo proteso alla coscienza e volontà degli illeciti in

contestazione.

In altri termini, l'individuazione dell'elemento soggettivo del dolo appare

integrata attraverso la rappresentazione e volizione dei sopradescritti delitti.

4.1 Ad ogni buon conto, l'elemento soggettivo del dolo è stato accertato dal

Giudice penale con sentenza di condanna passata in giudicato.

Pertanto, le argomentazioni e le conclusioni del Giudice penale, in quanto

puntuali, persuasive e motivate, a fronte di plurimi, univoci e concordanti

riscontri probatori, non possono che essere condivise dalla Sezione.

4.2 Lo stesso Giudice penale, in sede di motivazione della sentenza di appello,

tra l'altro, precisa: “[...] la sussistenza dei fatti contestati [...] è provata dalle

dichiarazioni dei clienti dell'ufficio postale di omissis indicati nei diversi capi

d'imputazione, i quali sono stati sentiti dettagliatamente sia dalla Polizia di Stato, sia dall'ufficio antifrode delle Poste italiane [...]” (cfr. pag. 8 della sentenza di Appello n. 5250/18, di cui al Doc. 2 nonché gli atti del procedimento penale R.G.N.R. 3625/13, in particolare, il Doc. 9, cartella denominata “106150” e sub file denominato “106150.pdf”, pagg. 8 e segg.).

Ancora, sempre sulla base del cennato definitivo *decisum* penale: le persone informate sui fatti hanno precisato che “l'imputato, giovandosi della mancata conoscenza da parte dei clienti dell'effettivo valore dei buoni al momento della liquidazione, si era trattenuto indebitamente parte delle somme di loro spettanza [...]. Quanto dichiarato [...] trova conferma negli accertamenti contabili effettuati da Poste italiane [...] e nell'assenza di qualsivoglia giustificazione da parte del prevenuto, che si è limitato a produrre dichiarazioni (datate 25.11.2016, 26.11.2016 e 23.2.2017), con le quali si riconosce debitore” (cfr. pag. 8, sentenza di Appello n. 5250/18, di cui al Doc. 2, nonché gli atti del procedimento penale R.G.N.R. 3625/13, in particolare il Doc. 9, cartella denominata “106263” e sub file denominato “106263.pdf”, pagg. 100-105).

Pertanto, le addotte ripetute difficoltà lavorative, rappresentate dal riferito sovraccarico di lavoro, unitamente al disagio psichico, connesso a criticità di natura depressiva, che, giusta documentazione medica versata agli atti (cfr., relazione clinica psichiatrica a firma psichiatra forense dr. M. B. in data 6 gennaio 2014), affliggeva, all'epoca dei fatti, l'interessato, non possono costituire giustificazione delle condotte dal medesimo consumate e reiterate nel tempo.

Ciò non solo per esserne già stata esclusa ogni natura scriminante nelle sedi giudiziarie penali ma, soprattutto, per essere i numerosi gravi comportamenti

appropriativi, quali quelli acclarati in via definitiva in sede penale, non giustificabili dalla rappresentazione di disagi lavorativi e personali.

Tali considerazioni, peraltro, appaiono in sintonia con i giudizi espressi nelle precedenti sedi penali, allorché la concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata con l'argomento dell'incensuratezza e delle addotte condizioni di disagio psichico ma anche all'esito delle ammissioni di responsabilità, è stata, comunque, giudicata "non applicabile nella massima estensione tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte, della loro reiterazione e delle condizioni di debolezza delle numerose persone offese" (cfr., Corte Appello Torino, Sez. IV Penale, sentenza n. 5250/2018).

Nel contempo, ad avviso del Collegio, non può non disconoscersi un parziale oggettivo rilievo degli addotti disagi, nel senso che un'inadeguata organizzazione del lavoro, quale quella dell'ufficio interessato, non può che riflettersi in negativo, sia pure parzialmente, in funzione della insufficiente prevenzione di problematiche fisiche e/o psichiche per i lavoratori.

5. Nella vicenda in esame, peraltro, è palese l'avvenuta lesione dell'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio pubblico di Poste Italiane S.p.A., posto che alcun dubbio può sussistere circa le condotte delittuose in contestazione, con conseguente *clamor fori*, non identificabile con la sola pubblicazione di notizie di stampa, le quali, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità della lesione.

La diffusione della notizia nei *mass media* comporta, solamente, un effetto amplificativo della lesione già prodotta, effetto, di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della misura del danno e del conseguente risarcimento da addebitare al dipendente infedele (cfr., Corte dei conti, Sez. Piemonte sent.

n. 26/2014; *idem*, Sez. II Appello, sent. n. 662/2011).

Il *clamor fori* può essere, infatti, rappresentato anche dalla sola divulgazione all'interno del plesso pubblicistico del fatto illecito, essendo, sia il profilo interno dell'immagine della P.A. titolare della partecipazione, sia quello esterno, parimenti meritevoli di considerazione e non necessitando, sempre e comunque, di una rilevanza esterna della vicenda delittuosa (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sentt. n. 132/2010 e n. 247/2012).

Peraltro, la Sezione rileva che, nel caso di specie, si è, comunque, avuta una notevole e documentata risonanza esterna, considerate, sulla base degli atti e documenti di causa, la diffusione dell'intera vicenda sui notiziari delle reti locali nonché la pubblicazione di articoli sui giornali.

Ad ogni buon conto, in condivisione dell'impianto accusatorio, il grave *vulnus* alla reputazione dell'ente pubblico, titolare della partecipazione azionaria, deriva dal fatto che i comportamenti in contestazione, tenuti da soggetto in posizione apicale in quanto responsabile di un ufficio ed in quanto persona molto nota alla comunità in quanto già Sindaco del Comune, tendono ad instillare presso i consociati la convinzione che l'organizzazione delle pubbliche funzioni non sia conformata ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e che, al contrario, gli stessi pubblici ufficiali – come, nel caso di specie, un direttore di ufficio postale - commettano gravi fatti illeciti, di rilevanza penale, in spregio dell'ordinamento giuridico.

Siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta, in ogni caso, in cui la rottura dell'aspettativa di “buona amministrazione”, che il cittadino e gli appartenenti al plesso organizzativo si attendono dall'apparato, venga spezzata da un illecito comportamento dei suoi agenti (cfr., C. conti, Sez. Lombardia,

sent. n. 681/2006; Sez. Veneto, sent. n. 927/2006).

6. Circa la quantificazione del danno, il legislatore è intervenuto con la disposizione recata dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n.190, che ha aggiunto il comma 1-*sexies* all'art.1 della legge 20/94, stabilendo che l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, fino a prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Trattasi di disposizione che riveste carattere sostanziale e che, quindi, può essere applicata unicamente ai fatti avvenuti/accertati dopo la sua entrata in vigore (cfr., Sez. Toscana, 9.11.2020, sent. n. 287, con la giurisprudenza ivi citata) e, conseguentemente, la liquidazione di tale voce di danno deve avvenire con il criterio di cui all'art. 1226 c.c., in quanto i fatti di cui trattasi sono, in gran parte, precedenti all'entrata in vigore della suddetta normativa.

6.1 Sulla base dei tradizionali criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla giurisprudenza (SS.RR. sent. n. 19/2003/QM; SS.RR. sent. n. 1/2011/QM), tenuti presenti, *in primis*, il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta, nonché la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, le negative ricadute socio-economiche, la diffusione e gravità dei fenomeni di mala gestione ed ancora la negativa risonanza delle condotte suscitate nella pubblica opinione, il Collegio, anche in considerazione delle addotte criticità in conseguenza di un'inadeguata organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro all'interno dell'ufficio postale, di entità tale da gravare, sia pure parzialmente, sull'equilibrio psichico dell'interessato, ritiene equo liquidare il danno all'immagine, per la quota arrecata direttamente al socio pubblico azionista, in complessive euro 10.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria

ed interessi.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Il convenuto D. T. al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle
Finanze dell'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00), a titolo di
danno all'immagine, già comprensivo di rivalutazione ed interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 540,27 (cinquecentoquaranta/27).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere estensore

Cristiano BALDI Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 27 giugno 2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 27 giugno 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente